

InOltre – Alternativa Progressista

Via Silvio d'Amico n° 28, Roma

Mail: inoltre@gmail.com

Mail PEC: inoltre.ap@pec.it

www.inoltreap.it

Presidente Giordano Bozzanca

Tel: +39 327 997 1332



in  **LTRE**
ALTERNATIVA

PROGRESSISTA



EMENDAMENTO CANNABIS



Note introduttive

Il presente documento di indirizzo realizzato dal Gruppo di lavoro Legalizzazione dell'associazione inOltre Alternativa Progressista in collaborazione con l'associazione Freeweed, ideatrice del Manifesto Collettivo per la Cannabis libera e del relativo disegno di legge depositato il 24 settembre 2019 presso il Senato della Repubblica, n. 1498. Di seguito si espone la proposta emendativa e migliorativa del suddetto testo di legge. L'associazione InOltre ha condotto un lavoro di concertazione con oltre duecento associazioni, recependone le istanze e corredando il testo base di ulteriori modifiche volte a coprire alcuni aspetti precedentemente non affrontati. L'impulso propositivo è rivolto al Partito Democratico e alle forze di maggioranza, al fine di giungere al conseguimento di un risultato tanto atteso nella compagine del mondo associativo del settore e in generale nel sentiment del nostro elettorato.

PREMESSA

La cannabis è sempre stata oggetto di Leggi proibizioniste, in tutto il mondo. Per comprendere le ragioni che spinsero innumerevoli Stati a porre in essere questo veto nei confronti della canapa, occorre procedere a ritroso agli inizi del novecento, negli Stati Uniti. In quegli anni, la filiera del petrolio e della plastica era in piena espansione e, visto le innumerevoli proprietà della cannabis, hanno emanato, nel 1937, la Marijuana Tax Act; il primo provvedimento legislativo proibizionista attuato per eliminare dal mercato la canapa in quanto concorrente al petrolio e ai suoi derivati.

Lo stato di emergenza che ha afflitto il nostro Paese a seguito del Covid-19, ha turbato la sensibilità di tutti e colpito molti settori, in primis, quello sanitario e conseguentemente quello economico.

A tal riguardo, la presente proposta è finalizzata a contribuire alla ripresa finanziaria in sseguito inerente la fase 3. Il Governo sta lavorando da mesi per il perseguimento di tale obiettivo e l'associazione InOltre intende offrire il suo contributo nel merito di una questione tanto dibattuta e quanto mai giunta a risposte risolutive.

È necessario, ora più che mai, valorizzare le innumerevoli potenzialità economiche, mediche, industriali, scientifiche, formative, finanziarie e culturali della cannabis nella sua completezza attraverso soluzioni organiche.

Diverse dichiarazioni da parte di organizzazioni internazionali, innumerevoli istituti di ricerca e vari enti nazionali, che verranno enunciate di seguito, valorizzano maggiormente il medesimo testo e l'assunto di base su cui muovono le relative posizioni

VISTO CHE

È stata lettera del Direttore Generale dell'OMS al Segretario Generale dell'ONU:



“le dichiarazioni OMS escludono con cautela che la cannabis possa avere effetti negativi paragonabili alle altre sostanze classificate all'interno della quarta tabella della convenzione del 1961.

Il gruppo di esperti che da giugno 2019 ha studiato la questione ha rilevato altresì la sua importante potenzialità in campo medico, nonché le sue proprietà volte a curare e alleviare i sintomi di diverse patologie, fra cui in particolar modo si segnalavano il dolore cronico, l'epilessia e la sclerosi multipla. Giova segnalare come il THC presenti effetti simili alla cannabis e alla resina di cannabis, motivo per cui ha senso che queste sostanze vengano annoverate con la stessa classificazione.”

Fonte: Marco Perduca, coordinatore di legalizziamo.it

<https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/onu-cannabis-revisione/>

VISTO CHE

Raphael Mechoulam, chimico organico israeliano e professore di Chimica Farmaceutica all'Università Ebraica di Gerusalemme in Israele, conosciuto per le sue ricerche e scoperte riguardo struttura e sintesi totale del tetraidrocannabinolo (THC), ha dichiarato: *È stato dimostrato che non vi è alcuna relazione tra danni alla salute e la legalizzazione, riferisce: Abbiamo già visto che il tabacco da fiuto causa danni gravi ai polmoni e al fegato ed idem l'alcool, mentre la cannabis che non fa nulla di questo è ancora illegale.*

Fonte: documentario “The Scientist: Are We Missing Something?”, 2015, Zach Klein.

CONSIDERATO CHE

A seguito delle dichiarazioni contrarie riguardanti le proposte di legalizzazione della cannabis da parte della Ministra Lorenzin, la Direzione Nazionale Antimafia ha replicato - attraverso un comunicato ufficiale indirizzato al Governo dichiarando:

la legalizzazione, se correttamente attuata, potrebbe portare ad una rilevante liberazione di risorse umane e finanziarie in diversi comparti della Pubblica Amministrazione (FFOO, Polizia Penitenziaria, funzionari di Prefettura, ecc.)". Inoltre, La Direzione Antimafia rivendica "una ancora più importante liberazione di risorse nel settore della Giustizia, dove sono decine di migliaia i procedimenti penali che richiedono l'impegno di Magistrati, Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari, con risultati spesso del tutto inconcludenti in quanto vengono irrogate sanzioni che rimangono sulla carta.

Fonte: Direzione Nazionale Antimafia, Prot. 20217/2016

<https://www.hempointcbd.com/blogs/news/la-direzione-nazionale-antimafia-a-favore-della-legalizzazione-della-marijuana-e-ora>

<https://www.lettera43.it/la-direzione-antimafia-insiste-la-cannabis-va-legalizzata/amp/>



PRESO ATTO CHE

durante un'intervista rilasciata a "La Stampa", Felice Romano, segretario nazionale del Siulp (il sindacato di polizia più rappresentativo d'Italia, con 26 mila iscritti) ha dichiarato:

Quali risultati ha ottenuto il proibizionismo nel contrasto al traffico e al consumo di droghe leggere? Nessuno. Anzi: il consumo è aumentato e l'età dei ragazzi che ne fanno uso si è abbassata. Non solo: a fronte di un massiccio impiego di forze dell'ordine e alle risorse spese, non c'è stato nessun effetto sotto il profilo poliziesco-giudiziario, per non parlare della necessità di tutelare i più giovani e la loro salute. Ecco perché sono favorevole alla distribuzione dei derivati della cannabis in centri controllati, a soggetti maggiorenni. [...] Oggi la criminalità organizzata fa affari d'oro con la vendita delle droghe leggere, con profitti che poi alimentano il traffico d'armi e delle sostanze pesanti. Molti giovani diventano pusher per soddisfare i propri bisogni di hashish o marijuana, vendendo queste cose a compagni di scuola e coetanei. Tutto ciò che è legale invece consente un maggior controllo, come avviene in Spagna.

Fonte: <https://www.legalizziamo.it/poliziotti-legalizzare-la-cannabis/>

Di seguito si trascrive la proposta con le opportune modifiche e integrazioni.

Art. 1 Coltivazione Personale

1. Nel DPR 9 Ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) la configurazione di sostanze stupefacenti e psicotrope non risulta onnicomprensiva, in quanto il sistema normativo è costituito mediante c.d. sistema tabellare.

A seguito del DL 20 marzo 2014, n. 36, agli artt. 13 e 14 TU si prevedono le seguenti modifiche:

- Espungere dalla TABELLA I: "Delta-9-THC 0,05";
- Espungere interamente la TABELLA II;
- All'articolo 14, alla lettera "a", al punto 4 aggiungere "ad eccezione della sostanza Delta-9-THC derivante dalla pianta di canapa".
- All'articolo 14, alla lettera "a", al punto 7 aggiungere "ad eccezione della pianta di canapa e dei suoi derivati"
- All'articolo 14, espungere la lettera "b". Eliminare la suddetta lettera da ogni menzione.



2. la coltivazione privata di cinque piante di cannabis, senza limitazione di genetica e contenuto di cannabinoidi, per ciascun cittadino maggiorenne, per un massimale di tre cittadini maggiorenni per domicilio per uso personale; il cittadino maggiorenne che svolgerà attività privata di coltivazione di piante di cannabis verrà definito di seguito come *coltivatore*.

In caso di coltivazione esterna (outdoor) sarà obbligatorio svolgerla in una zona intestata alla persona che avrà la responsabilità della coltivazione privata, che sia essa un balcone, un giardino, un terreno esterno alla propria abitazione, un orto di proprietà o un terreno in affitto.

In caso di coltivazione interna (indoor) saranno vigenti delle minime norme igienico sanitarie:

– obbligo di presa d'aria (aerazione)

– controllare regolarmente eventuali impianti aggiuntivi elettrici, sempre a norma di legge

Il coltivatore usufruirà della non punibilità totale della detenzione nelle proprie aree private dell'intero raccolto, senza massimali, purché la coltivazione risulti nei limiti di 5 piante.

Il coltivatore (e/o possessore) dovrà tenere quanto più possibile l'accesso al raccolto lontano dalla portata dei minori, se presenti nel luogo di detenzione del prodotto per uso personale.

Il coltivatore (e/o possessore) per uso personale non potrà svolgere con la cannabis prodotta e detenuta (e con i suoi derivati) alcuna attività di lucro, altrimenti ricadente nel DPR 309/90 Articolo 73, ma potrà farlo con una obbligatoria posizione giuridica con P.Iva accedendo al nuovo mercato libero della cannabis.

3. Il coltivatore che volesse, per uso esclusivamente personale di ricerca o per fini medici e terapeutici, coltivare più delle cinque piante di cui al punto 2, dovrà comunicare il numero di piante coltivate e l'area della superficie di coltivazione alla Questura corrispondente al luogo di coltivazione; la comunicazione non sarà soggetta ad approvazione alcuna.

4. Se il soggetto coltivatore supera il massimale di piante coltivabili senza una effettiva comunicazione o la coltivazione non corrisponde alla comunicazione inviata precedentemente verrà comminata una ammenda **referita alla tabella a scaglioni per le sanzioni relative alla sovrapproduzione di piante**.

5. **La tabella a scaglioni per le sanzioni è realizzata in proporzione al potenziale guadagno delle piante in eccesso.**

Art. 2

Associazioni No-Profit di coltivatori e consumatori

1. Se si volessero effettuare coltivazioni condivise, al fine di dividere le spese e semplificare le operazioni di reperimento del prodotto per uso personale o sviluppare selezione e ricerca, sarà possibile l'istituzione di Associazioni No Profit di consumatori e coltivatori, che sarà obbligatoria in caso di nucleo superiore ai 3 cittadini maggiorenni per domicilio che volessero usufruire della coltivazione per uso privato nella stessa area; le Associazioni dovranno rimanere sempre nei diritti e limiti costituzionali delle associazioni di categoria rispettando la nuova legge riformata nella sua interezza ed avendo la possibilità di avviare legittimamente una eventuale coltivazione superiore ai limiti della presente normativa tramite comunicazione **alle piante in fioritura per un massimo di tre cicli all'anno**. La comunicazione non sarà soggetta ad approvazione alcuna. Se l'Associazione supera il massimale di piante coltivabili, ossia cinque per ciascun socio tesserato, senza una effettiva comunicazione o la coltivazione non corrisponde alla comunicazione inviata precedentemente verrà



comminata una sanzione in base alla tabella a scaglioni stabilita nel medesimo testo all'articolo 1, punto 5.

2. [ABROGATO] decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

Art. 3

Detenzione e possesso

1. Al contenuto del TITOLO III del D.P.R. 309/90, in riferimento alle disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope; all'articolo 26, comma, espungere "tabella II"; sempre all'articolo 26, comma 1, Espungere "ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea".

Detenzione personale di cannabis nelle aree private:

2. È consentita ai maggiorenni la detenzione nel proprio domicilio o area privata di tutto il raccolto coltivato purché si rimanga nei limiti descritti all'articolo 26 comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e/o di un quantitativo dimostrabile da controprova fiscale (scontrino fiscale) o **fattura elettronica**.

3. **Limite di detenzione dell'individuo non-coltivatore e non residente nel luogo indicato come sede dell'associazione di massimo 50g per soggetto.** È necessario mostrare la fattura di acquisto intestata alla persona fisica che detiene il prodotto.

4. Se il soggetto non coltivatore all'interno della propria area privata non dimostra tramite controprova fiscale (scontrino fiscale) l'acquisto del prodotto che detiene verrà applicata una sanzione **in base alla tabella a scaglioni stabilita nel medesimo testo in riferimento all'articolo 1, punto 5.**

Art. 4

Detenzione e possesso fuori dalle aree private

1. È consentito il possesso personale fuori dalle proprie proprietà private di **5** grammi di cannabis o derivati e/o estrazioni, riservato solo ai cittadini maggiorenni; sono esenti dai suddetti limiti di possesso personale fuori dalla propria area privata gli aventi diritto per certificazione medica che assumeranno come limiti personali quelli previsti dalla certificazione /o ricetta medica.

2. Nel caso in cui si detengano più di **5** grammi fuori dalle proprie aree private, se avvalorati da scontrino fiscale o **dalla fattura elettronica**, la detenzione è legale esclusivamente per la data indicata dallo scontrino fiscale o **dalla fattura elettronica**, in modo da permettere il trasporto dopo l'acquisto regolare dal mercato libero della cannabis.

3. Per il possesso, fuori della propria area privata e fuori dalla data di tolleranza per il trasporto indicata al comma 2, di un quantitativo superiore al limite di **5** grammi ma compreso entro i **20** grammi verrà applicato il sequestro del prodotto e una prima annotazione del nominativo da parte delle FF.OO., senza nessuna altra conseguenza; in caso di recidiva la sanzione **in base alla tabella a scaglioni stabilita nel medesimo testo all'articolo 1, punto 5.**



4. Sopra i **20** grammi detenuti fuori dall'abitazione e/o fuori dalla data di tolleranza per il trasporto o se il possessore non detiene lo scontrino fiscale o **la fattura elettronica**, sarà applicata la sanzione **in base alla tabella a scaglioni stabilita nel medesimo testo all'articolo 1, punto 5** e porterà all'indagine del consumatore secondo l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, oltre al sequestro immediato del prodotto.

5. Sarà possibile richiedere all'ente territoriale di competenza (Questura) un permesso speciale, che dovrà essere autorizzato, per il trasporto di quantitativi superiori a **5** grammi in giorni differenti da quello dell'eventuale acquisto.»

Art. 5 Consumo di Cannabis

1. Il consumo di cannabis sarà libero ma fumare sarà vietato nei luoghi pubblici, a meno che si disponga di specifica autorizzazione medica; fumare in tali aree sarà punito con una multa ai sensi della **legge antifumo del 16 gennaio 2003, n. 3, art. 5 e successive modifiche**.

2. Saranno introdotti test specifici psico-attitudinali per la guida dei mezzi, sia pubblici che privati, che si basino su evidenze scientifiche e sulla abilità psico-fisica dei conducenti, non sul livello di THC presente nel corpo, intervenendo con successivi emendamenti all'articolo 187 del Codice della Strada.

Art. 6 Expungement ed eliminazione delle sanzioni amministrative

1. Con l'introduzione della nuova normativa cesseranno l'esecuzione gli effetti penali ed amministrativi delle condanne irrogate ai sensi degli articoli 73, 75, 75-bis e 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, in ordine alle ipotesi di coltivazione, cessione, vendita e detenzione di cannabis: verranno inoltre cancellati dal casellario giudiziale tutti i reati degli ultimi 50 anni che rientreranno nei limiti della nuova regolamentazione introdotta per la cannabis e derivati.

2. Abrogazione completa degli articoli 75, 75- bis e 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; viene eliminata qualsiasi tipologia di sanzione amministrativa per la detenzione personale e per il consumo.

3. All'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 1-bis e 2-bis dell'articolo 26,».

4. All'articolo 73, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni dopo le parole: «Quando le condotte di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 1-bis e 2-bis dell'articolo 26,».



Art. 7

Regolamento per il mercato libero della Cannabis

a) Il mercato libero della cannabis è riservato ai cittadini maggiorenni, sia nell'apertura dell'attività sia nell'acquisto del prodotto e per avviare l'attività non si dovranno avere precedenti penali di stampo mafioso, **per spaccio di sostanze stupefacenti differenti dalla cannabis, associazioni a delinquere finalizzate allo spaccio**. Andrà **altresì** richiesto il certificato antimafia alla Prefettura territoriale da presentare all'apertura della Partita Iva dedicata al commercio della Cannabis.

I negozi al dettaglio ed all'ingrosso non potranno essere collocati a meno di 50 metri da edifici scolastici o parchi pubblici e non potranno vendere alcolici di alcun tipo, né tabacchi lavorati.

b) Le attività registrate regolarmente alla Camera di Commercio potranno coltivare e gestire un numero di piante illimitato purché venga tenuta traccia del numero di piante coltivate, dell'area della superficie di coltivazione, delle quantità di raccolto prodotto e delle quantità vendute certificate da scontrino fiscale o fattura intestata al cliente, che sia all'ingrosso o al dettaglio; il fondo di magazzino residuale deve essere obbligatoriamente registrato e correttamente monitorato, così come gli eventuali scarti di produzione, il tutto su di un apposito Registro obbligatorio introdotto e soggetto a controlli della Guardia di Finanza.

c) La mancata esecuzione di queste basi legali porterà al reato previsto dall'Articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; La cessione di cannabis a soggetti minorenni, in qualunque forma e modalità, sarà punita in modo maggiorato con pene pari al doppio di quelle previste dalla presente legge per chi commercia cannabis senza rispettare le disposizioni di cui al punto 1 e 2, oltre all'interdizione dall'attività.

d) Sarà vigente, per le aziende, l'obbligo di coltivazione nel rispetto dei principi dell'attività di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, che non sono validi nel caso di coltivazione per uso personale. Nel caso di violazione delle norme sulla coltivazione all'aperto relative al rispetto dei principi sull'attività agricola biologica, al coltivatore di cannabis si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 20 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, nonché la temporanea interdizione dall'attività di produzione di cannabis. Il prodotto sarà confiscato e verrà distrutto dalle autorità competenti. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati per le aziende sarà svolto dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute.

e) Viene introdotto uno speciale permesso per il trasporto di quantità di cannabis o derivati riservato ad aziende registrate regolarmente (o privati cittadini con evidenti necessità motivate).

f) Viene introdotta un'aliquota fissa IVA del 25% (22% corrente maggiorato del 3%) sui prodotti finali lavorati riferita all'esclusiva vendita al dettaglio del mercato libero della cannabis, il cui 3% dovrà obbligatoriamente essere destinato al fondo per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche statali, il miglioramento del servizio sanitario ed il miglioramento **dei servizi** di previdenza ed assistenza sociale.»

g) **I negozi autorizzati a vendere “cannabis-light” ai sensi della Legge 242/2016, sono autorizzati alla vendita al dettaglio, indipendentemente dall'iscrizione in associazioni no-profit (vedi art. 2).**



Art. 8

Servizio Sanitario Nazionale ed uso medico

1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministero della salute promuove, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei medicinali contenenti principi naturali della pianta di cannabis»;

2. All'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, aziende commerciali, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione atta a soddisfare il fabbisogno nazionale e territoriale, con prelazione riservata ad aziende e realtà locali con sede vicina alla ASL di riferimento della fornitura che potrà essere richiesta direttamente dalle farmacie tramite moduli rilasciati dal Ministero della Salute e sottoposti a controllo semestrale.»

3. All'articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'allegato III-bis» sono inserite le seguenti:

«ovvero per quantità terapeutiche di medicinali contenenti principi naturali derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»

4. All'articolo 41, dopo il comma 1-bis, viene aggiunto:

«COMMA 2-BIS. Per malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente alla cannabis o a medicinali a base di principi attivi derivati dalla pianta e/o sulla base di studi scientifici accreditati che certificano la validità della cannabis come rimedio terapeutico, tutti i Professionisti Sanitari riconosciuti dal Ministero della Salute possono prescrivere direttamente il medicinale richiesto a base di cannabis, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente richiedente o mettere a disposizione, dietro pagamento della prestazione, il proprio laboratorio per le analisi sanitarie del raccolto dei soggetti coltivatori indicati al comma 2-bis e 2-ter dell'articolo 26.»

5. All'articolo 43, al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti:

«ovvero per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;

6. All'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis purché munito di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari»;

7. All'articolo 45, al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14»;

8. All'articolo 45, al comma 4, dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti:

«ovvero di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis.»;

InOltre – Alternativa Progressista

Via Silvio d'Amico n° 28, Roma

Mail: inoltre@gmail.com

Mail PEC: inoltre.ap@pec.it

www.inoltreap.it

Presidente Giordano Bozzanca

Tel: +39 327 997 1332



ASSOCIAZIONI ADERENTI ED AZIENDE PROMOTRICI:

